

ID FAQ	QUESITI	RISPOSTE
1	In relazione all'Avviso Pubblico denominato "Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali" si chiede in merito all'articolo 6 dell'Avviso, dove si specifica che il contributo massimo di € 10.000,00 è erogabile per intervento, quanti interventi ogni Comune possa presentare.	Al punto 2. Soggetti beneficiari. dell'Avviso viene puntualmente riportato: <i>Ogni Ente Pubblico può fare richiesta di un solo contributo per anno e quindi potrà usufruire di un contributo.</i>
2	In relazione all'Avviso Pubblico denominato "Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali" si chiede in merito all'articolo 6 dell'Avviso, dove si specifica che il contributo massimo di € 10.000,00 è erogabile per intervento, quanti interventi ogni Comune possa presentare.	Al punto 2. Soggetti beneficiari. dell'Avviso viene puntualmente riportato: <i>Ogni Ente Pubblico può fare richiesta di un solo contributo per anno e quindi potrà usufruire di un contributo.</i>
3	Considerato che sul territorio comunale di Tarquinia, esteso oltre 27.000 ettari, sono presenti numerose strade "vicinali" alcune delle quali di competenza comunale, ovvero iscritte negli elenchi delle strade vicinali dell'Ente, altre invece di competenza ARSIAL, sulle quali l'Amministrazione non ha modo di intervenire e purtroppo neanche l'ARSIAL. Dette strade (ARSIAL), necessiterebbero di importanti interventi di carattere straordinario e richiamando la definizione di strada vicinale riportata negli avvisi, ovvero strade ricadenti in zona agricola di PRG, soggette a pubblico transito, come riportata dall' art. 2 lettere E) della Legge Regionale 72/80, ovvero "tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito". • art. 2 comma 2 del codice della strada, D.Lgs 285/1992. Dalla lettura dell'articolo emerge che la strada vicinale possa essere ricompresa alla lett. C), ovvero strada extraurbana secondaria, "strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine", per le quali al comma 6 si distingue una pluralità di competenze (Statale/Regionale/Provinciale/Comunale), dando atto che, nel medesimo comma, le vicinali sono assimilate alle strade comunali. Si chiede se l'intervento possa essere eseguito anche su strade ARSIAL, che, di fatto si configurano come strade vicinali e/o interpoderali???	Gli interventi potranno essere eseguiti su strade "Arsial" solo e soltanto se le stesse siano state cedute dall'Agenzia con atto giuridico di trasferimento e che il Comune con atto proprio abbia ricevuto il detto trasferimento, riportando nello stesso atto, l'elenco delle strade trasferite e prese in carico dall'Amministrazione Comunale. Si evidenzia che all'art. 2 - Tipologia intervento e spese ammissibili-Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni dell'Avviso per interventi di Manutenzione straordinaria, viene riportato che, "i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno devono: essere proprietari, o avere titolo a disporre, delle aree ove si realizzerà l'intervento".
4	Stante la situazione sopra esposta, accertato che l'intervento possa essere eseguita su strade ARSIAL, in quanto assimilabili a strade vicinali e/o interpoderali, censite nelle mappe catastali come "strade pubbliche" (vedasi stralcio di esempio che segue)_ommissis: come deve essere dimostrata la titolarità del comune??, considerato le strade ARSIAL non sono riportate negli elenchi delle strade approvate dal Comune. Sarebbe sufficiente una dichiarazione attestante la natura di strada pubblica (aperta al pubblico) che, in linea con l'art. 2 comma 2 e 6 assimila la strada vicinale di che trattasi a quelle comunali???	Vedi risposta al quesito n. 3
5	All'art. 5 viene evidenziata la possibilità di partecipazione alle spese, da parte dell'Ente richiedente, da esprimere in percentuale, dando atto che, sempre nel medesimo articolo, la compartecipazione dell'ente costituisce titolo di priorità, secondo l'ordine percentuale. Considerato che nei criteri e nelle modalità di ammissione a finanziamento, di cui all'art. 6, non è assegnato nessun punteggio a tale condizione; si chiede di comprendere quale sarà l'effettivo peso dato a ciascuna compartecipazione??	La compartecipazione dell'ente costituisce titolo di priorità, secondo l'ordine percentuale. In caso di parità di importo percentuale di compartecipazione, prevarrà l'ordine cronologico di ricezione.
6	Si chiedono chiarimenti relativi alla determinazione del punteggio riportata nella seguente tabella ai punti 1A e 1B. In atli punti con la dicitura "aziende agricole" si intende attività produttive costituite e registrate come vere e proprie aziende, oppure si intendono anche fondi a conduzione familiare di proprietà provata o dati in uso civico?	Per aziende agricole si intendono quelle entità giuridiche create per svolgere attività agricole e/o connesse all'agricoltura costituite nelle forme societarie prevista da norma.
7	Nel ns comune esiste una strada vicinale non riportata in mappa catastale, ma regolarmente utilizzata anche da una az. agricola locale, che potrebbe essere una candidata al bando, ma mi chiedo se la mancanza di accatastamento potesse essere un problema.	La mancanza di accatastamento della strada pregiudica la partecipazione al bando di gara, poiché la stessa risulta giuridicamente inesistente
8	Si chiede se in relazione al punteggio assegnato in base ai criteri 1A e 1B, deve essere il proponente a dover specificare il numero delle aziende agricole servite e la SAU.	Si, deve essere il proponente a dover specificare il numero delle aziende agricole servite e la SAU. Tali informazioni devono essere desumibili dalla richiesta di finanziamento presentata, con l'allegato progetto.
9	Avrei bisogno di alcuni informazioni riguardanti l'avviso in oggetto. In particolare non risulta chiaro il riferimento alla definizione di strada vicinale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) comma 6 lettera D: "[...] D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali." Nell'avviso in oggetto risultano escluse dal finanziamento le strade comunali.	In riferimento al quesito posto si rappresenta che il finanziamento ha lo scopo di dare possibilità al Comune di finanziare opere di manutenzione ordinaria relativamente a strade di ordine vicinale/interpoderali che anche se di proprietà comunale o privata, hanno insito l'uso di utilità pubblica del bene. Tali strade assimilate dal codice della strada a strade comunali extraurbane (fuori dal centro abitato) appunto per il loro uso pubblico vengono individuate come opere che asservono territori ove sono presenti aziende produttive di imprenditoria agricola. Infatti, la disposizione regionale di norma contenuta nella "Deliberazione 14 maggio 2025, n. 347 L.R. n. 22/2024 art. 7. Finalizzazione delle risorse e approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria in favore della viabilità rurale previsti dall'art. 7 della L.R. n.22/2024" può certamente trasporsi alle opere di manutenzione ordinaria per le quali sono stati previsti fondi più esigui di intervento.
10	L'ultimo capoverso della prima pagina dell'avviso riporta la seguente dicitura: Al fine di garantire la massima diffusione territoriale dei finanziamenti, ogni soggetto proponente potrà essere destinatario di un solo finanziamento Tale condizione si riferisce al singolo bando "Manutenzione ordinaria" o "Manutenzione straordinaria" (art. 7 "Interventi in favore della viabilità rurale" della R.L. n. 22/24) ovvero alla concessione di un solo contributo ai sensi della Legge di Stabilità Regionale 2025 (sia art. 6 sia art. 7 della R.L. n. 22/24)	Ogni soggetto proponente potrà presentare una richiesta di finanziamento per ciascun Avviso.
11	Un chiarimento riguardo le "spese generali ed IVA" ammissibili. Leggo all'art. 2 che quest'ultime sono ammesse nella misura del 10%: questa percentuale non ricomprende anche l'IVA, è corretta la mia interpretazione? io ho interpretato che il 10% riguarda solo onorari, consulenze, studi, spese di pubblicità e NON anche IVA, che, da sola, trattandosi di lavori per lo più stradali, sarà conteggiata al 22%.	Le spese generali, quali onorari, consulenze, studi di fattibilità e spese per la pubblicazione dei bandi, sono ammissibili nel limite del 10% dell'importo dei lavori richiesti. L'IVA sarà conteggiata al 22% e dovrà essere inserita, nel quadro economico della spesa, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.